

R.G. 6755/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TARANTO

Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Sara Ruscigno, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6755/2021 promossa da:

Di Pippa Giambattista (C.F. DPPGBT86E28C136V), con il patrocinio dell'avv. Pasqualina Putignano, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Gioia del Colle, alla via G. Carducci n. 106, giusta procura in atti;

ATTORE

contro

Gugliotti Giovanni (C.F. GGLGNN76E19E038P), con il patrocinio dell'avv. Nicola Felice Colangelo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Castellaneta, alla Regina Margherita n. 32, giusta procura in atti;

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti concludono come da verbale di udienza dell'08.01.2026.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

I.-Con atto di citazione del 05.07.21 Di Pippa Giambattista ha convenuto in giudizio Gugliotti Giovanni, al fine di ottenere l'accertamento della sua responsabilità per l'illecito di ingiuria e, conseguentemente, la relativa condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali, causati per effetto della sua condotta offensiva.

In particolare, l'attore, dopo aver premesso di essere stato eletto nel 2017 quale consigliere comunale della città di Castellaneta e di aver denunciato il vice sindaco per l'indebita fruizione di un contributo statale, ha rappresentato che, in data 31.10.19, durante una pubblica seduta consiliare, il sindaco Gugliotti Giovanni gli avrebbe rivolto le seguenti parole: *«non è la città che si vergogna del vice sindaco, è la città che si vergogna di un nullafacente, perché voglio sapere che cosa fa uno dalla mattina alla sera, che va facendo solo denunce...Lei non serve a niente e glielo metto per iscritto»*.

Tale contegno sarebbe, poi, stato reiterato nel corso della riunione consiliare del 22.2.21, ove il Gugliotti avrebbe detto al Di Pippa *«il problema tuo è che l'ozio è causa di vizio. Non ti dico di più di quello che ti dissi l'altra volta, se no mi denunci di nuovo, ma il concetto base è quello. Se tu avessi qualcosa da fare eviteresti di fare questi danni al paese. Punto»*.

Infine, il 12.06.18, durante una riunione dei capigruppo, il Gugliotti avrebbe nuovamente deriso, con voce e mimica femminile, il Di Pippa, commentando con allusioni omofobe una sua foto, che lo ritraeva accanto al compagno.

Per tali ragioni, l'attore ha sostenuto che le citate espressioni, rese in un contesto pubblico e, comunque, diffuse tra i cittadini (per effetto della pubblicazione dei video delle riunioni sui canali social), abbiano leso il suo onore e decoro, nonché la sua reputazione, dignità e immagine. Sul punto, ha precisato che, a séguito della condotta del Sindaco, anche altri cittadini hanno iniziato a rivolgergli le medesime accuse, così contribuendo a creare un'immagine negativa dello stesso, difforme e lontana dalla sua persona e dalla sua moralità.

Pertanto, ha concluso per l'accertamento del delitto di ingiuria e, comunque, della responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2043 c.c., con conseguente condanna dello stesso al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti, quantificati in via equitativa in € 30.000. Accanto a tale statuizione, ha chiesto che venga ordinata la pubblicazione, a cura e spese del convenuto, del dispositivo della sentenza sulle testate giornalistiche della Gazzetta del Mezzogiorno, di Taranto Buonasera e di Vivi Castellaneta nonché la sua comunicazione presso le testate televisive di Studio 100, Canale 85 e Tg Norba, oltre che sulla pagina Facebook del Gugliotti, il quale essere ulteriormente condannato al pagamento di una somma, in favore dell'erario, per ogni dovrà giorno di ritardo. Il tutto con vittoria di spese e di onorari, comprese quelle sostenute per la negoziazione assistita, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

I.2.- Con comparsa del 28.04.23 si è costituito in giudizio Gugliotti Giovanni, il quale ha contestato la fondatezza dell'avversa domanda, adducendo, preliminarmente, l'inoffensività delle proprie affermazioni, le quali non avrebbero alcun carattere ingiurioso e, in subordine, l'assenza di prova dei danni lamentati.

In via riconvenzionale, nel caso di accoglimento della pretesa attorea, ha chiesto che venga accertata la responsabilità del Di Pippa, che, in data 3 novembre 2022, in occasione di un incontro con la cittadinanza presso l'Auditorium "7 febbraio 1985", avrebbe a più riprese epitetato il Gugliotti come "avvoltoio". Pertanto, ha concluso: in via principale, per il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata; in subordine, nel caso di accoglimento dell'avversa pretesa, per la declaratoria di fondatezza anche della propria domanda riconvenzionale, con conseguente condanna del Di Pippa al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, nei limiti di €26.000,00; in via ulteriormente gradata, per la compensazione tra le parti dei rispettivi crediti risarcitori. Il tutto con vittoria di spese e di onorari.

I.3.- La causa, istruita in via documentale, è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti durante l'udienza dell'08.01.26, nel corso della quale sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

II.- Preliminarmente, deve essere dichiarata l'ammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, in quanto tempestivamente introdotta e collegata con la domanda principale. Invero, a mente di un ormai consolidato orientamento di legittimità, la domanda riconvenzionale non deve necessariamente fondarsi su un titolo identico o dipendente da quello azionato dall'attore, essendo sufficiente la presenza di un collegamento oggettivo tra le rispettive pretese, tale da rendere opportuno il loro esame congiunto nell'ambito del medesimo processo (c.d. *simultaneus processus, ex multis*, Cass., 18 agosto 2023 n. 24829; Cass., 15 gennaio 2020 n. 533; Cass. 22 febbraio 2020 n. 23265).

La funzione dell'istituto è, infatti, quella di evitare la proliferazione di giudizi autonomi aventi ad oggetto situazioni tra loro connesse, consentendone una trattazione unitaria e, di conseguenza, una definizione più omogenea ed efficiente.

Declinando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, è evidente che la domanda riconvenzionale avanzata dal Gugliotti, pur riferendosi a fatti cronologicamente successivi rispetto a quelli allegati dal Di Pippa, presenta un evidente nesso oggettivo con la domanda principale: entrambe le pretese, infatti, prendono le mosse da reciproche condotte ritenute lesive della propria sfera personale, reiterate nel medesimo contesto politico-istituzionale e, di conseguenza, nell'alveo di un unico e perdurante rapporto di contrapposizione.

In tale prospettiva, la richiesta riconvenzionale - anche nella sua eventuale funzione compensativa rispetto alla pretesa risarcitoria attorea - si inserisce nel medesimo quadro fattuale e relazionale, rendendo opportuna una valutazione congiunta degli episodi allegati.

II.1.- In subordine, va disattesa l'eccezione sollevata dal convenuto in ordine all'assunta modificazione della domanda attorea in sede conclusionale, in violazione del divieto di *mutatio libelli*. Invero, la difesa del Di Pippa, pur mantenendo immutato il *petitum* sostanziale e il nucleo fattuale posto a fondamento dell'originaria pretesa, ha inizialmente sussunto la vicenda nella fattispecie del delitto di ingiuria (ormai depenalizzato) per poi ricondurla, in sede di comparsa conclusionale, al diverso reato di diffamazione.

Siffatta operazione, tuttavia, lungi dall'integrare un'inammissibile modificazione della domanda, si risolve, piuttosto, in una mera diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti storici già ritualmente allegati. Ed infatti, in ossequio al principio *iura novit curia*, compete al giudice individuare la corretta disciplina giuridica applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, indipendentemente dall'esatta individuazione normativa operata dalla parte, purché restino invariati i fatti costitutivi della pretesa. Ne consegue, pertanto, che l'eventuale erronea sussunzione iniziale non spiega alcuna incidenza sul piano processuale, né determina la violazione del divieto di *mutatio libelli*.

III.- Passando al merito, la domanda formulata dall'attore merita accoglimento per quanto di ragione.

I diritti della personalità, in quanto predicati inerenti alla persona umana, configurano un sistema aperto ed ontologicamente atipico di situazioni giuridiche soggettive, tutelando l'individuo in ogni sua sfaccettatura esistenziale, tanto personale, quanto relazionale. L'esigenza di presidiare l'integralità delle espressioni dell'essere umano giustifica, quindi, l'impossibilità di pervenire ad una tipizzazione esaustiva di tali diritti, i quali trovano il loro fondamento nell'art. 2 Cost., che eleva la persona ad epicentro dell'intero sistema valoriale. Ne discende che i diritti della personalità spettano a ciascun individuo in quanto tale, a prescindere da ogni ulteriore qualificazione soggettiva, configurandosi la persona, ad un tempo, quale titolare delle situazioni giuridiche soggettive nonché quale riferimento oggettivo della tutela.

La lesione di tali situazioni soggettive, pertanto, in quanto incidente su valori di rango costituzionale, è suscettibile di tutela risarcitoria ai sensi degli artt. 2043 e 2059 c.c., quest'ultimo riletto in chiave costituzionalmente orientata dalle Sezioni Unite dell'11 novembre 2008, nn. 26972 e 26975.

Nella rinnovata prospettiva, infatti, il requisito della "previsione di legge" di cui all'art. 2059 c.c. non è più soddisfatto dalla sola fonte legislativa ordinaria, risultando integrato anche dalle norme

costituzionali - e, segnatamente, dall'art. 2 Cost. - che assurge a diretto parametro di riconoscimento della tutela risarcitoria.

Ne deriva che la riserva di legge, diversamente dall'impostazione tradizionale, non richiede più l'accertamento di un fatto costituente reato ai sensi dell'art. 185 c.p. - un tempo criterio pressoché esclusivo di risarcibilità del danno non patrimoniale - essendo oggi sufficiente la lesione di un interesse della persona assistito da copertura costituzionale.

In tale contesto, la qualificazione giuridica della condotta del Gugliotti in termini di ingiuria ovvero di diffamazione, pur non incidendo sulla configurabilità del diritto al risarcimento, assume rilievo ai fini dell'individuazione della disciplina concretamente applicabile

Tanto premesso, occorre quindi soffermarsi sulla domanda principale promossa dal Di Pippa, il quale ha allegato di aver patito, per effetto delle espressioni offensive rivoltegli dal convenuto, una lesione del proprio onore e decoro, nonché della propria reputazione, dignità e immagine.

Nello specifico, ha rappresentato che la lesione di tali diritti sarebbe avvenuta in tre distinte occasioni: il 31.10.19 e il 22.02.21, durante due pubbliche sedute consiliari del Comune di Castellaneta, nelle quali il Gugliotti si sarebbe rivolto al Di Pippa in termini irrispettosi, dichiarando: *«non è la città che si vergogna del vice sindaco, è la città che si vergogna di un nullafacente, perché voglio sapere che cosa fa uno dalla mattina alla sera, che va facendo solo denunce...Lei non serve a niente e glielo metto per iscritto»*, *«il problema tuo è che l'ozio è causa di vizio. Non ti dico di più di quello che ti dissi l'altra volta, se no mi denunci di nuovo, ma il concetto base è quello. Se tu avessi qualcosa da fare eviteresti di fare questi danni al paese. Punto»*; e, il 12.06.18, nel corso di una riunione dei capigruppo, nella quale il convenuto avrebbe nuovamente deriso, con voce e mimica femminile, l'attore, commentando con allusioni omofobe una sua foto, che lo ritraeva accanto al compagno.

A ben vedere, i primi due episodi, in ragione del ruolo rivestito dalle parti nel Comune di Castellaneta, si inscrivono nel contesto della politica locale, nel quale frequentemente si registra la tensione tra due distinte situazioni di rango costituzionale: da un lato, il diritto all'integrità della dignità, dell'onore e della reputazione, espressione dei diritti inviolabili di cui all'art. 2 Cost.; dall'altro, quello alla libera manifestazione del pensiero ex art. 21 Cost., che nel contesto politico assume peculiare ampiezza, in quanto funzionale al controllo diffuso sull'operato dei pubblici amministratori nonché al fisiologico svolgimento del confronto democratico.

Il bilanciamento tra tali contrapposte posizioni soggettive è operato dall'ordinamento mediante la previsione di cause di giustificazione, tra le quali rileva, nel caso di specie, quella di cui all'art. 51 c.p., idonea ad elidere l'antigiuridicità della condotta lesiva dell'altrui sfera personale nei limiti in cui l'esercizio del diritto (di critica politica) si mantenga entro canoni di pertinenza e di continenza espressiva. In quest'ottica, quindi, la compressione della tutela approntata dall'art. 2 Cost. risulta

ammissibile solo ove sia strettamente funzionale alla salvaguardia dell'interesse pubblico sotteso alla libertà di critica e alla peculiare esposizione al sindacato della collettività propria dei soggetti investiti delle cariche pubbliche, restando in ogni caso esclusa la scriminante in presenza di espressioni gratuite, eccedenti o meramente contumeliose.

Sul punto, d'altronde, la giurisprudenza di legittimità, a più riprese, ha chiarito che il legittimo esercizio del diritto di critica, in ambito politico, ancorché consente l'uso di toni aspri e di disapprovazione più pungenti rispetto a quelli adoperati nei comuni rapporti tra privati, è pur sempre condizionato dal limite della continenza, intesa come correttezza formale dell'esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, non potendo mai travalicare nell'attacco personale o nella lesione del diritto altrui all'integrità morale (da ultimo, Cass., 06 gennaio 2026, n.282; in senso già conforme, Cass., 12 aprile 2022, n.11767).

Declinando tali coordinate ermeneutiche al caso di specie, deve ritenersi che le espressioni utilizzate dal convenuto nelle sedute consiliari del 31.10.2019 e del 22.02.2021 travalichino i limiti della critica politica legittimamente esercitabile, non risultando pienamente riconducibili ad una valutazione in senso negativo dell'operato dell'attore.

In particolare, i riferimenti alla "nullafacenza", all'inutilità del Di Pippa («Lei non serve a niente») e al suo asserito "ozio", pur maturati nell'ambito di un confronto politico connotato da toni accesi, si risolvono in attacchi diretti alla sua sfera personale, non risultando funzionalmente collegati ad uno specifico profilo di interesse pubblico (pertinenza) e traducendosi in espressioni gratuitamente offensive, eccedenti, pertanto, i limiti della continenza (sul punto, si rinvia anche a Cass., ord. 31 gennaio 2018, n.2378, secondo la quale espressioni di gratuito dilleggio integrano la lesione della reputazione).

Più nello specifico, essi possono essere ricondotti nell'alveo dell'illecito civile tipizzato dall'art. 4 del d.lgs. n. 7 del 2016, che, nel depenalizzare il reato di ingiuria, ha previsto l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da euro 100 a euro 8.000 nei confronti di chiunque «*offende l'onore o il decoro di una persona presente, ovvero mediante comunicazione telegrafica, telefonica, informatica o telematica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa*».

Nel caso di specie, infatti, la condotta del Gugliotti, essendo stata perpetrata alla presenza del Di Pippa, non appare idonea a integrare gli estremi del più grave reato di diffamazione (di cui all'art. 595 c.p.), il quale, per contro, annovera, quale necessario elemento costitutivo, l'assenza della persona offesa al momento della commissione del fatto.

Né, sul punto, può trovare accoglimento la difesa del convenuto, che invoca l'esimente della provocazione di cui all'art. 4, co. 3, d.lgs. n. 7/2016, a mente del quale «*non è sanzionabile chi ha commesso il fatto nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso*». Invero, dalle risultanze istruttorie (e, in particolare, dalle trascrizioni stenotipiche delle sedute consiliari del 31.10.2019 e del 22.02.2021) non emerge alcuna condotta *contra ius* dell'attore idonea a integrare il presupposto dell'altrui fatto ingiusto, essendosi il Di Pippa limitato a riferire vicende afferenti a taluni membri dell'amministrazione comunale nonché a censurare l'operato del convenuto nella gestione delle stesse.

La condotta del Gugliotti appare, poi, ulteriormente rimproverabile, alla luce della consapevolezza dell'intrinseca attitudine diffusiva delle riunioni amministrative, le quali vengono ordinariamente registrate e rese accessibili al pubblico, anche mediante diffusione sui canali social, con conseguente amplificazione della portata lesiva delle dichiarazioni in esse rese.

Le medesime conclusioni devono essere rassegnate anche con riferimento al terzo episodio, nel quale la condotta del Gugliotti – consistita nella derisione dell'attore mediante mimica e allusioni a sfondo omofobo – si colloca del tutto al di fuori del perimetro del confronto politico-amministrativo, risolvendosi in una manifestazione apertamente offensiva, priva di qualsivoglia attinenza con l'interesse pubblico e, pertanto, sfornita di ogni funzione informativa o valutativa. Sul punto, peraltro, preme evidenziare che il convenuto non ha articolato alcuna specifica difesa, limitandosi a ricondurre in modo generico tali espressioni nell'alveo del legittimo esercizio del diritto di critica, senza, per contro, offrire elementi idonei a dimostrare la sussistenza di un nesso di pertinenza con l'operato dell'attore, che, quindi, deve ritenersi inesistente.

Il contegno del Gugliotti, invero, risulta adeguatamente comprovato dalla documentazione in atti e, segnatamente, dalle pubblicazioni delle testate giornalistiche locali, le quali hanno dato ampia risonanza alla vicenda, esprimendo pubblicamente solidarietà nei confronti dell'attore, dimostrando così la concreta diffusività dell'offesa e la sua percezione oltre le mura comunali.

III.1.- Accertata, pertanto, l'illiceità delle condotte imputabili al convenuto, in quanto non rientranti nel campo di applicazione di cui all'art. 51 c.p., occorre ora soffermarsi sulla concreta configurabilità di un pregiudizio in capo al Di Pippa, posto che, in tema di responsabilità civile per la lesione dei diritti della personalità, «*il danno risarcibile non è in re ipsa e va pertanto individuato non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato, anche attraverso il ricorso a presunzioni*» (così, Cass. 02 luglio 2025, n.17913). A tal fine, «*la prova del danno non*

patrimoniale può essere fornita con ricorso al notorio e tramite presunzioni, assumendo, come idonei parametri di riferimento, la diffusione dell'offesa, la sua rilevanza, nonché la posizione sociale della vittima tenuto conto del suo inserimento in un determinato contesto sociale e professionale» (Cass., 26 ottobre 2017, n. 25420)

Ciò posto, le allegazioni attoree risultano, nel loro complesso, sorrette da un sufficiente riscontro probatorio, tale da consentire di ritenere integrata la dimostrazione del c.d. danno-conseguenza.

Quanto ai primi due episodi, relativi alle dichiarazioni rese in sede consiliare, deve rilevarsi che la loro intrinseca valenza contumeliosa, unitamente alla qualifica istituzionale del soggetto che le ha rese (sindaco), ne ha ragionevolmente amplificato la portata offensiva, rendendole idonee a incidere sulla reputazione dell'attore presso i colleghi e la comunità locale. Tale conclusione, infatti, è corroborata dalle risultanze documentali in atti e, in particolare, dalla pubblicazione sulla pagina Facebook del video della seduta, che registra oltre 5.000 visualizzazioni.

A tale circostanza va associato il tenore dei commenti riportati nella pagina web, recanti l'hashtag "nullafacente" con espressioni di riso, le quali evidenziano una percezione sociale dell'episodio non neutra ma, di converso, connotata da fenomeni di ridicolizzazione dell'attore.

Con riferimento, poi, al terzo episodio, relativo alle condotte tenute nel corso della riunione dei capigruppo del 2018, la sussistenza del fatto storico e la relativa risonanza risultano suffragate da plurime fonti giornalistiche locali, che hanno dato risonanza alla vicenda, accompagnandola a manifestazioni di solidarietà nei confronti del Di Pippa. Ciò consente di ritenere provata, secondo un criterio di attendibilità complessiva, la diffusione dell'episodio e la sua percezione all'esterno.

Invero, tale vicenda consente di ritenere sussistente, sulla base di massime di comune esperienza, un'indebita intrusione del convenuto nella vita privata dell'attore, la quale è stata ingiustamente spettacolarizzata e pubblicizzata, senza che vi fosse alcuna connessione con l'attività istituzionale da questi svolta. Infatti, la qualità di consigliere comunale rivestita dal Di Pippa al momento dell'illecito (e, segnatamente, la notorietà a livello locale del personaggio) non può in alcun modo fungere da parametro giustificativo della divulgazione o della esposizione pubblica di vicende afferenti alla sua vita privata, le quali, per loro natura, restano sottratte al perimetro del dibattito politico, non presentandovi alcuna connessione funzionale.

In tale contesto, è evidente che la condotta di scherno tenuta dal Gugliotti alla presenza dei capigruppo abbia cagionato all'attore un pregiudizio, in termini di lesione della dignità personale e della propria sfera intima e affettiva, ingenerando nell'attore un verosimile senso di disagio.

III.2.- Passando, dunque, alla concreta liquidazione del danno, non appare possibile rinviare, neppure analogicamente, ai parametri elaborati dalle Tabelle di Milano. Queste ultime, infatti, risultano calibrate con riferimento al diverso e più grave illecito di diffamazione, tuttora penalmente

rilevante, e presuppongono, quindi, una lesione connotata da un disvalore giuridico maggiore rispetto a quella derivante dall'ingiuria, oggi depenalizzata e ricondotta nell'alveo dell'illecito civile. Ne consegue che l'applicazione di tali parametri determinerebbe una quantificazione incongrua ed eccessiva del danno, in quanto ancorata a fattispecie ontologicamente differenti.

Occorre, pertanto, procedere ad una liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 c.c., la quale, pur non potendo avvalersi direttamente dei criteri tabellari, non si sottrae, tuttavia, ad una valutazione guidata e razionale delle circostanze del caso concreto. In tale prospettiva, la quantificazione deve tener conto delle peculiarità della vicenda e, segnatamente, della gravità dell'offesa, della qualità dei soggetti coinvolti, del contesto in cui le espressioni sono state rese, del grado di diffusione delle stesse, nonché delle concrete ricadute pregiudizievoli sulla sfera personale e relazionale del danneggiato.

In altri termini, pur non essendo applicabili in via diretta i parametri sottesi alle Tabelle di Milano, essi possono assurgere a coordinate meramente orientative, sì da garantire una liquidazione equa, proporzionata del pregiudizio patito.

Orbene, nel caso di specie, gli esposti criteri conducono a ritenere che il danno riportato dall'attore si collochi in una fascia di modesta gravità. In tal senso, deve valorizzarsi, in primo luogo, il contesto nel quale le espressioni ritenute illecite sono state proferite, vale a dire quello del confronto politico, fisiologicamente caratterizzato da toni più accesi e da un più ampio margine di tolleranza nei confronti delle manifestazioni del pensiero critico. Tali elementi contribuiscono ad attenuare il giudizio di rimproverabilità e, segnatamente, di offensività della condotta ascritta al Gugliotti: infatti, come già rilevato, sebbene le frasi rivolte dal convenuto travalichino i limiti della continenza, esse non presentano, tuttavia, un contenuto gravemente lesivo, risolvendosi in giudizi svalutativi della persona dell'attore, privi di una marcata carica denigratoria, anche alla luce della percezione comune degli scambi polemici tra esponenti politici.

Parimenti, con riferimento alla diffusione delle dichiarazioni, pur dovendosi riconoscere la loro potenziale amplificazione per effetto della pubblicità delle sedute consiliari e della successiva circolazione sui canali social, non emergono elementi idonei a dimostrare un'incidenza apprezzabile e duratura sulla reputazione dell'attore nella comunità di riferimento. Depone in tal senso, infatti, la circostanza – pacifica in atti – che lo stesso Di Pippa, successivamente a tali episodi, abbia rivestito la carica di Sindaco, elemento che consente ragionevolmente di escludere che le vicende oggetto di causa abbiano inciso in modo netto sulla sua credibilità personale e istituzionale, nonché sul suo consenso sociale.

Quanto, poi, all'episodio verificatosi nel corso della riunione dei capigruppo, deve rilevarsi che la risonanza mediatica dello stesso risulta, almeno in parte, riconducibile all'iniziativa del medesimo

attore, il quale ha provveduto a darne pubblicità mediante la diffusione di un post sui social network, così contribuendo all'amplificazione della vicenda e alla successiva pubblicazione sulle testate locali. Tale circostanza, che non esclude in alcun modo la configurabilità dell'illecito civile, assume rilievo ai soli fini della valutazione dell'elemento soggettivo addebitabile al Gugliotti (posto che la volontà di circoscrivere l'offesa in una riunione partecipata da un numero contenuto di soggetti deve ritenersi meno offensiva e, quindi, meno rimproverabile rispetto all'intento di esternalizzare il dilleggio dinanzi all'intera collettività), nonché dell'entità - in termini di propagazione - del pregiudizio lamentato. Alla luce di tali considerazioni, tenuto conto della natura non particolarmente grave delle espressioni utilizzate, dell'unitario contesto politico in cui le stesse sono state rese (ancorché in frangenti temporali diversi), nonché del limitato impatto sulla reputazione e sul decoro dell'attore, il danno non patrimoniale deve essere equamente quantificato in complessivi € 5.000.

IV.- Al risarcimento per equivalente deve aggiungersi quello in forma specifica, rappresentato dalla pubblicazione in forma sintetica della presente pronuncia, che si rende necessaria in considerazione della natura dell'illecito accertato e delle ricadute che lo stesso ha prodotto sulla sfera reputazionale del danneggiato. La pubblicazione del provvedimento giurisdizionale assolve, infatti, a una funzione propriamente riparatoria, in quanto idonea a ristabilire, almeno in parte, l'equilibrio leso, mediante la diffusione dell'accertamento giudiziale dell'illiceità della condotta. Essa si configura, pertanto, come rimedio coerente e proporzionato rispetto all'esigenza di reintegrazione dell'immagine e dell'onore del Di Pippa.

Per tali ragioni, in considerazione dell'effettiva gravità dell'illecito perpetrato, deve disporsi la pubblicazione in forma sintetica della sentenza, a cura e a spese del Gugliotti, sulla testata giornalistica "Vivi Castellaneta", in considerazione della risonanza a livello locale assunta dalla vicenda; nonché sulla pagina Facebook del Gugliotti, avuto riguardo alle concrete modalità di diffusione dei fatti offensivi attraverso i canali social, così da assicurare una forma di riparazione effettivamente idonea a raggiungere il medesimo contesto comunicativo nel quale si è prodotta la lesione.

V.- Dall'accertamento della condotta illecita e dal conseguente accoglimento della domanda risarcitoria (art. 8 dlgs. n. 7 del 2016), discende altresì la condanna del Gugliotti al pagamento della sanzione pecuniaria di € 1.000. Tale importo risulta proporzionato alla luce del numero degli episodi offensivi (tre), della concreta offensività degli stessi, del coefficiente psicologico del Gugliotti (dolo), non particolarmente significativo sul versante rappresentativo e volitivo, nonché delle condizioni economiche dello stesso.

IV.- La domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, per contro, non merita accoglimento.

Ed invero, le espressioni che il Gugliotti assume essergli state rivolte dall'attore – segnatamente: «*quanti di voi hanno creduto all'avvoltoio*», «*ora lo sistemiamo l'avvoltoio*», «*ho sfidato l'avvoltoio*», «*chi era il sindaco? l'avvoltoio*», «*amministrazione avvoltoio*», «*indirizzo personale dell'avvoltoio*» – pur connotate da un linguaggio indubbiamente aspro e polemico, si collocano tuttavia nell'alveo della dialettica politico-amministrativa, nella quale è fisiologico l'impiego di espressioni colorite, simboliche e iperboliche.

In particolare, l'utilizzo del termine “avvoltoio” si presta a essere qualificato quale metafora di immediata percezione, funzionale a esprimere un giudizio critico sull'operato dell'avversario politico, senza tradursi nell'attribuzione di fatti determinati o specifiche condotte infamanti. In tale prospettiva, le frasi sopra riportate, valutate nel loro complesso e nel contesto di un incontro pubblico con la cittadinanza, si risolvono in manifestazioni di dissenso politico formulate con toni accesi, ma non eccedenti, in modo apprezzabile, i limiti della continenza sostanziale.

Come ripetutamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il diritto di critica, specie in ambito politico, consente il ricorso a espressioni anche fortemente incisive, purché non si traducano in un'aggressione gratuita alla sfera personale del destinatario né nell'attribuzione di fatti determinati lesivi della sua reputazione, dovendosi riconoscere un più ampio margine di tolleranza allorché il linguaggio adoperato si esprima in forma metaforica o simbolica.

Nel caso di specie, l'uso reiterato dell'espressione “avvoltoio”, pur potendo risultare sconveniente sul piano del garbo istituzionale, non assume un contenuto intrinsecamente diffamatorio o ingiurioso, ma si inserisce in una strategia retorica tipica del confronto politico, volta a delegittimare l'avversario sul piano dell'azione amministrativa.

Peraltro, anche a voler opinare in senso diverso, non risultano comunque allegati, né provati gli specifici elementi atti a dimostrare la sussistenza di un danno-conseguenza in capo al convenuto. Invero, difetta qualsivoglia indicazione in ordine alla concreta incidenza delle espressioni sulla sua reputazione personale o politica, ovvero alla loro effettiva diffusione e alle eventuali ricadute pregiudizievoli nella comunità di riferimento.

Alla luce delle considerazioni che precedono, deve escludersi la configurabilità di un illecito civile risarcibile, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale.

VII.- Infine, va rigettata la richiesta di condanna del convenuto ai sensi dell'art. 96 c.p.c., essendo insufficiente, a tal fine, la mera soccombenza processuale e non essendo emersa, nel corso del giudizio, prova del loro dolo o colpa grave. Infatti, *«in tema di spese giudiziali civili, la facoltà concessa al giudice dall'art. 96, comma 1, c.p.c. di liquidare d'ufficio il danno da responsabilità aggravata risponde al criterio generale di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., senza alcuna deroga all'onere di allegazione degli elementi di fatto idonei a dimostrarne l'effettività. Tale facoltà non*

trasforma, infatti, il risarcimento in una pena pecuniaria, né in un danno punitivo disancorato da qualsiasi esigenza probatoria, restando esso connotato dalla natura riparatoria di un pregiudizio realmente sofferto, senza assumere carattere sanzionatorio od afflittivo» (così, Cass., 15 dicembre 2023, n. 35188).

VIII.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in danno del Gugliotti nella misura indicata in dispositivo, in considerazione della somma attribuita (c.d. *decisum*) e in base ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (come successivamente modificato), ridotta del 50% la fase istruttoria, in ragione dell'esigua attività svolta e della mancata assunzione dei mezzi istruttori.

In ragione dell'importo effettivamente riconosciuto vanno, altresì, liquidate, secondo i parametri vigenti *ratione temporis*, le spese per la negoziazione assistita, limitatamente alle fasi di attivazione e negoziazione, non essendo le parti pervenute alla conciliazione.

P.Q.M.

il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Di Pippa Giambattista nei confronti di Gugliotti Giovanni, disattesa ogni contraria difesa eccezione e deduzione, così provvede:

- 1- **ACCOGLIE**, per quanto di ragione, la domanda avanzata da Di Pippa e, per l'effetto:
 - **CONDANNA** Gugliotti Giovanni a versare, in favore di Di Pippa Giambattista, la somma complessiva di € **5.000**, a titolo di risarcimento per i danni non patrimoniali patiti, oltre interessi al tasso legale (art. 1284 co. 1 c.c.) dal giorno della presente pronuncia e fino al soddisfo;
 - **ORDINA** a Gugliotti Giovanni di pubblicare, a proprie spese ed entro il termine di 5 giorni dalla comunicazione del provvedimento, la presente pronuncia in forma sintetica sulla testa giornalistica "Vivi Castellaneta" nonché sulla propria pagina "Facebook";
 - **DISPONE** che, ove l'inserzione non avvenga nei termini sopra indicati, vi possa procedere l'attore, con conseguente diritto alla rifusione delle spese nei confronti dell'obbligato principale;
 - **CONDANNA** Gugliotti Giovanni, ai sensi dell'art. 4 del d.lgs. n. 7/16, al pagamento della sanzione pecuniaria di € **1000,00**, da recuperare secondo le modalità di cui alla parte VII del D.P.R. n. 115/2002;
 - **CONDANNA** Gugliotti Giovanni a rifondere, in favore dell'avv. Pasqualina Putignano, dichiaratasi antistataria, le spese del presente giudizio, che liquida in € 2.937,00 (di cui €810,00, a titolo di negoziazione assistita, limitatamente alle fasi di attivazione e

negoziazione), oltre € 557,23 a titolo di esborsi documentati (c.u., marche da bollo e spese notifica), 15% (del compenso) per spese generali, cpa ed iva come per legge;

- **RIGETTA** ogni altra domanda.

Così deciso in Taranto, 21 aprile 2026.

Il Giudice

Valentina Sara Ruscigno